

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1965

(35^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali » (762-D) (D'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio ed altri; Romeo e Giugni Lattari Jole; Amatucci ed altri) (Modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati e dal Senato e ancora dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 420, 426, 428
ANGELILLI	426
BERMANI, relatore	420, 427
BOCCASSI	426, 427
CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	427, 428
FIGLIORE	425
MONNI	424, 428
PEZZINI	428
SALARI	426
TORELLI	423

« Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea » (1235) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 440, 441, 442
BRAMBILLA	441
FIGLIORE	442
SALARI, relatore	441
ZANE	442

« Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonché proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati » (1261) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	433, 439, 440
BRAMBILLA	435, 436
CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	438, 440
CAPONI	438
DI PRISCO	437, 439
FIGLIORE	437
PEZZINI, relatore	433, 436, 440
ZANE	438, 440

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

35ª SEDUTA (30 giugno 1965)

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Bera, Bermiani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Coppo, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Macaggi, Pezzini, Rotta, Sallari, Samaritani, Spigaroli, Torelli, Trebbi, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Angelini Cesare, Grava e Valsecchi Pasquale sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Monni, Carelli e Angelilli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento intervengono i senatori Asaro, Conte, Jannuzzi, Lepore, Militerni, Salerni e Tessitori.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

B R A M B I L L A , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio ed altri: « Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e pro-sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali » (762-D) (Modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati e dal Senato e ancora dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio, Ferri Mauro, Berlinguer Mario, Fortuna e Martuscelli; Romeo e Giugni Lattari Jole; Amatucci, Pennacchini, Bosisio, Bova, Carriota, Ferrara, Dell'Andro, Cavallaro Francesco, Berlinguer Mario, Fortuna, Martino Edoardo, Sammartino, Cacciatore, Ruffini, Bisantis, Martuscelli, Migliori, Valiante, Amodio, Reggiani e Romeo: « Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza

sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati e dal Senato e ancora dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R M A N I , relatore. Come è noto, il provvedimento oggi al nostro esame ha avuto un iter piuttosto laborioso. Il disegno di legge originario, infatti, d'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio ed altri, era stato prima approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 settembre 1964 e quindi modificato dal Senato nella seduta dell'11 novembre 1964; dopo essere stato di nuovo modificato dalla Camera nella seduta dell'11 dicembre 1964 e dal Senato nella seduta del 3 febbraio 1965, è stato infine ulteriormente modificato nella seduta del 13 maggio 1965 dalla Camera, che lo ha unificato con i disegni di legge n. 1884, d'iniziativa dei deputati Romeo e Giugni Lattari Jole, e n. 2069, d'iniziativa dei deputati Amatucci ed altri.

L'altro ramo del Parlamento, ampliando notevolmente il contenuto dell'originario disegno di legge, ha inteso risolvere con immediatezza i più urgenti problemi della previdenza forense e disporre nel contempo, per la prima volta, l'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori, esigenze queste già avvertite dalla Commissione del lavoro del Senato in occasione dell'esame preliminare di alcuni disegni di legge presentati ad iniziativa di senatori.

Il provvedimento in questione viene indubbiamente a portare dei vantaggi notevoli a tutta la categoria, ma coloro che saranno specialmente favoriti dalla sua approvazione sono evidentemente gli avvocati più anziani e quelli che, meno assistiti dalla fortuna, pur dopo una lunga ed onorata carriera professionale, sono ora costretti a vivere in ristrettezze e in condizioni disagiate.

Comunico agli onorevoli colleghi che sul disegno di legge in esame la Commissione della giustizia ha espresso un parere — che faccio senz'altro mio — del seguente tenore:

« In occasione dell'approvazione della legge 25 febbraio 1963, n. 289, il Parlamento avvertì la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alla legge sulla previdenza ed assistenza della classe forense dell'8 gennaio 1952, n. 6. E la Commissione della giustizia del Senato formulò e votò il 29 gennaio 1963 un ordine del giorno il quale conteneva delle indicazioni per le ulteriori provvidenze legislative, ritenute idonee a colmare lacune, integrare ed adeguare i benefici previdenziali ed assistenziali in vigore.

In relazione a ciò e in considerazione che tutte le categorie professionali tendono a perfezionare e migliorare il sistema previdenziale, il Ministero di grazia e giustizia, in data 18 aprile 1964, ha nominato una apposita Commissione, composta da rappresentanti parlamentari, del foro, dello stesso Ministero, e da tecnici perchè si predisponga un progetto che dia un assetto stabile ed organico alla previdenza ed all'assistenza forense. Però, nel frattempo, occorre provvedere, senza pregiudizio del migliore assetto definitivo, alla risoluzione di particolari esigenze avvertite, segnalate, sollecitate.

Pertanto, dinanzi al Senato fu presentato il disegno di legge n. 147, d'iniziativa del senatore Berlingieri ed altri, e dinanzi alla Camera dei deputati i disegni di legge numero 1884 d'iniziativa degli onorevoli Romeo ed altri, e n. 2069 d'iniziativa dei deputati Amatucci ed altri.

Questi due ultimi disegni di legge, unificati, sono stati approvati in sede deliberante dalla Commissione della giustizia della Camera dei deputati, la quale ha contemporaneamente anche approvato, nella medesima sede, la proposta di legge n. 1512 dei deputati Guerrini ed altri, avente per oggetto la riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Tutti e tre i detti disegni di legge, unificati ed approvati dalla IV Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1965, e costituenti l'attuale disegno di legge n. 762-D del Senato, sono ora all'esame della Commissione del lavoro e della previdenza dello stesso Senato, anche in se-

de deliberante, con la richiesta alla Commissione della giustizia di esprimere il suo parere, parere che viene espresso favorevolmente per le seguenti considerazioni:

1) Una prima innovazione contenuta nel disegno di legge in esame a proposito delle entrate della Cassa di assistenza e previdenza è costituita dalla possibilità dei contributi volontari da parte degli iscritti, che erano previsti dalla legge 8 gennaio 1952 n. 6, e che poi furono aboliti dalla legge 25 febbraio 1963, n. 289. È questa una forma di volontaria previdenza, che assicura una maggiore rendita pensionistica.

2) Inoltre, sono stati ritoccati, in aumento proporzionale, in relazione ai diversi gradi di giurisdizione, i contributi e le entrate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4: necessari ritocchi in conseguenza dell'aumento dei benefici pensionistici e previdenziali.

3) È stata ripristinata la norma dell'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 che non subordina il trattamento di previdenza alla cancellazione dagli Albi forensi (ultimo comma dell'articolo 6). E ciò nella considerazione che gli iscritti, continuando l'esercizio professionale, continuano a versare i contributi e le percentuali alla Cassa, con l'incremento patrimoniale di questa.

4) Altra notevole innovazione è quella contenuta nel penultimo comma dello stesso articolo 6, il quale dispone la cumulabilità del trattamento pensionistico con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale con le pensioni statali. Sono state, così, felicemente superate le numerosissime esigenze segnalate da avvocati esercenti, usufruenti di altre pensioni o contributi previdenziali ed assistenziali. Ed il motivo risponde ad equità, sol che si pensi al necessario corrispettivo pensionistico giustamente dovuto indistintamente a tutti gli iscritti alla Cassa che di essa sono quindi contribuenti durante l'esercizio professionale.

5) Inoltre, con disposizione dell'articolo 6 è sospesa, in via provvisoria in attesa della legge organica previdenziale, l'applicazione degli articoli 11 e 14 e del primo com-

ma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonché delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e si stabiliscono le pensioni provvisoriamente integrate e nelle diverse misure, particolarmente indicate. Tale disposizione è stata ritenuta opportuna, in quanto le modalità ed il sistema per la determinazione delle pensioni previsti dai predetti articoli dovranno essere rivediti dalla legge organica e per evitare ogni incidenza o condizionamento rispetto alla formulazione di questa.

6) Le pensioni corrisposte alle vedove ed ai figli superstiti minorenni degli avvocati e procuratori, deceduti prima di avere maturato il diritto a pensione rimangono ferme a lire 40 mila mensili, alle quali vanno aggiunte le quote per i figli minorenni. La diversità del trattamento delle pensioni di reversibilità e di quelle indirette è dovuta alla scarsità contributiva che di solito hanno le pensioni indirette, e all'onere che esse costituiscono per la Cassa, la quale deve sopportare pagamenti di pensione anche di lunga durata.

7) L'articolo 7 elimina la disparità tra i superstiti degli avvocati e procuratori, deceduti in età piuttosto giovanile e prima della legge 25 febbraio 1963, n. 289, ed i superstiti dei deceduti pure in età relativamente giovanile ma dopo l'entrata in vigore di detta legge.

8) L'articolo 5 indica le condizioni per il diritto a percepire la pensione e stabilisce il relativo ammontare determinato a seguito di appositi studi e di apposite relazioni attuariali, a garanzia dei beneficiari e del patrimonio della Cassa, esposta a sopportare l'onere del pagamento, ma entro i limiti delle sue concrete possibilità, pur tenendo conto dei bisogni degli aventi diritto alla pensione.

9) Il successivo articolo 8 determina l'ammontare da destinare all'assistenza generica, calcolato in misura stabilita per evitare che esso, col fluttuare delle percentuali dei proventi generali, possa risultare eccessivo rispetto alle reali necessità.

10) Con l'articolo 9 sono indicate le destinazioni delle entrate.

11) È stata fissata, con l'articolo 10, la durata di un quadriennio per le cariche sociali, col divieto dell'immediata rielezione.

12) Infine l'articolo 11 indica quali norme della legge 25 febbraio 1963, n. 289 e della legge 8 gennaio 1952, n. 6 sono da considerarsi soppresse.

13) Per ultimo, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 istituiscono e regolano l'assistenza sanitaria, il cui servizio verrebbe prestato da uno degli Enti pubblici nazionali, autorizzati a tale assistenza.

Indubbiamente il presente disegno di legge vale a risolvere i più urgenti problemi e ad esaurire le più pressanti esigenze nel settore previdenziale ed assistenziale della prevista legge organica definitiva che dovrà risolvere ogni altro importante problema, quali: riduzione a 65 anni di età per tutti gli iscritti per la percezione della pensione; perequazione della situazione disagiata delle vedove e dei superstiti degli avvocati e procuratori deceduti dopo l'entrata in vigore della legge 25 febbraio 1963, n. 289; aumento degli assegni mensili di pensione corrisposti agli avvocati ultrasettantenni, con almeno 25 anni di esercizio professionale, ed agli avvocati invalidi; diritto all'assistenza sanitaria concessa a quasi ogni categoria, anche in favore della classe forense, che ha indiscussi titoli di benevolenza, anche per la gratuità delle funzioni che svolgono gli avvocati ed i procuratori nell'interesse della stessa collettività nazionale, in qualità di conciliatori, di pretori onorari, di pubblico ministero, di difensori di ufficio dei non abbienti.

Intanto, per l'attuale disegno di legge la Commissione Giustizia del Senato per le considerazioni su esposte esprime parere favorevole ».

Per quanto si riferisce al ripristino della norma dell'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che non subordina il trattamento di previdenza alla cancellazione dagli Albi forensi, prevista all'ultimo comma dell'articolo 6, vi è da rilevare che si tratta di una disposizione quanto mai opportuna sol che si consideri l'esiguità della pensione che vengono a percepire gli interessati,

i quali invece avranno in tal modo la possibilità di integrare le loro entrate. Occorre inoltre considerare che — come è detto anche nel parere della Commissione Giustizia di cui ho dato testè lettura — gli iscritti, continuando l'esercizio professionale, continuano a versare i contributi alla Cassa, venendo così ad incrementarne ulteriormente il patrimonio.

Un'altra disposizione, inoltre, particolarmente degna di nota è quella contenuta nel penultimo comma dell'articolo 6 del disegno di legge in esame, relativa alla cumulabilità del trattamento di pensione con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali, cumulabilità che era stata già auspicata dal Senato in un apposito ordine del giorno votato in occasione dell'esame della legge precedente.

Nel condividere pienamente le conclusioni alle quali perviene nel suo parere la Commissione Giustizia circa la necessita di una legge — peraltro già allo studio — che regoli in modo più organico tutta la complessa materia, invito gli onorevoli colleghi, nell'attesa di questo ulteriore provvedimento definitivo, a dare la loro approvazione al presente disegno di legge, il quale — come ho avuto l'onore di rilevare già all'inizio del mio intervento — pur non affrontando tutti i problemi della categoria, ne risolve però alcuni tra i più urgenti ed importanti.

T O R E L L I . Desidero dire poche parole a sostegno del presente disegno di legge ed al solo scopo di fare appello a tutti i Gruppi politici perchè esso venga approvato nel testo che ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Solamente a titolo di completezza di esposizione, devo ricordare che la nostra Commissione si è sempre battuta perchè fosse riconosciuto l'esercizio del diritto di riscatto degli anni mancanti, per raggiungere i prescritti anni di iscrizione alla Cassa, non superiori a 10: e proprio su questo tema si è svolto, per così dire, un dialogo tra i due rami del Parlamento. Il testo attuale del

provvedimento ha accolto soltanto in parte il nostro punto di vista, in quanto ha diviso gli aventi diritto in due categorie, concedendo ai meno anziani la possibilità di un riscatto degli anni mancanti non superiori a 5 ed ai più anziani la possibilità di un riscatto degli anni mancanti non superiori a 10. Anche con questi limiti, comunque, il disegno di legge può essere accolto dalla nostra Commissione poichè pone fine ad uno stato di disagio di tutta la categoria, ma soprattutto degli avvocati più anziani, che da tempo attendono di vedersi riconosciuto l'aggiornamento di quella piccola pensione di cui attualmente godono.

Si tratta, anche, — mi si lasci dire — di compiere un atto di giustizia, perchè se vi è una categoria — ci tengo a dichiararlo in questa sede — che è capace di difendere gli interessi altrui, ma non i propri, questa è appunto la categoria degli avvocati, prova ne sia che, pur avendo molti rappresentati tra i parlamentari, ha ottenuto solo recentemente l'approvazione di una legge previdenziale a suo favore.

Ricordo anche che quando nel 1933, per la prima volta, gli avvocati costituirono un ente di previdenza, lo amministrarono in modo da perdere totalmente i fondi accantonati e da dovere pertanto, nel 1952, ricominciare tutto da capo.

Ad ogni modo a me preme sfatare in quest'Aula l'accusa secondo cui, attraverso il presente disegno di legge, la previdenza forense verrebbe a gravare in definitiva su coloro che si avvalgono dell'opera degli avvocati e non su quest'ultimi. A questo proposito è necessario tenere presente — come prima constatazione positiva — che in questa Cassa non entra denaro dello Stato, sebbene anche lo Stato avrebbe il dovere di contribuire in considerazione, se non altro, del gratuito patrocinio e della funzione di pubblico ministero che gratuitamente viene assolta dagli avvocati nelle preture.

Ricordo poi che gli avvocati contribuiscono con una quota proporzionale all'imponibile di ricchezza mobile.

È bene, peraltro, tenere conto che le tangenti che vengono fissate dal provvedimento sui vari atti giudiziari possono sì essere

conglobate nella retribuzione che l'avvocato richiede, ma il libero professionista subisce il « rischio del non riscosso ».

Nè si dica che con il presente disegno di legge i procedimenti giudiziari verranno a costare di più, perchè, in tal caso, si dovrebbe sostenere l'abolizione della previdenza per tutti i liberi professionisti. È logico, infatti, che se si riconosce ai liberi professionisti il diritto ad un trattamento pensionistico, ne viene di conseguenza che gli oneri relativi verranno ad essere conglobati nella retribuzione del professionista stesso.

Scartati, pertanto, questi argomenti, mi sembra in piena coscienza che il disegno di legge debba essere approvato così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, poichè — come ha già rilevato l'onorevole relatore — anche se non affronta tutti i problemi, risolve indubbiamente i più sostanziali.

M O N N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, condivido in pieno il pensiero del relatore. Come componente della Commissione Giustizia, ho collaborato all'estensione del parere, che abbiamo voluto fosse ampio, affinché la Commissione Lavoro si rendesse conto delle ragioni che ci hanno indotto a manifestare un giudizio favorevole al provvedimento in esame.

Anzitutto vorrei preventivamente ringraziare la Commissione Lavoro per il positivo apprezzamento che sono convinto farà del provvedimento. Occorre tenere presente — lo hanno già detto il relatore e il senatore Torelli, ma io desidero insistere su tale concetto — che gli avvocati in sostanza non chiedono, nè hanno mai chiesto nulla allo Stato, a differenza di tutte le categorie di cittadini che per la pensione, l'assistenza o un particolare trattamento previdenziale hanno bisogno del contributo statale. Gli avvocati e i procuratori legali, invece, hanno dovuto superare contrasti anche con la Cassa che a loro s'intitola, la quale per lungo tempo non è stata ben disposta non dico a favorirli, ma quanto meno a riconoscere loro un diritto che pur largamente avevano e meritavano.

Non bisogna dimenticare che v'è una norma della Costituzione la quale dispone che lo Stato non solo deve garantire la difesa a tutti i cittadini, anche ai più poveri, ma, attraverso appositi istituti, deve fare in modo che tale difesa sia seriamente assicurata. Cosa significa ciò? Significa che lo Stato avrebbe dovuto già prima d'ora istituire delle Casse particolari che garantissero un compenso, sia pure modesto, a coloro — e sono molti! — che prestano la propria assistenza e il proprio patrocinio in favore della povera gente. È sempre avvenuto, invece, che gli avvocati abbiano offerto volontariamente la loro prestazione, egualmente diligenti anche in caso di incarico d'ufficio, svolgendo l'opera difensiva e il patrocinio senza alcuna speranza di compenso.

Ma non è questo il solo caso in cui l'opera dell'avvocato è al servizio della società, chè vi sono molte altre occasioni in cui essa si svolge nel totale ed esclusivo interesse generale: in tutti i casi, ad esempio, di incarichi a conciliatori, di consulenza, di assistenza ad indigenti che abbisognino di un consiglio o di un orientamento per quello stato di diritto che chi è impreparato purtroppo non conosce e che l'avvocato si premura di rendere chiaro. Tale opera assistenziale ci porta innumerevoli volte ad essere davvero generosi e noi avvocati dobbiamo continuare ad esserlo. In quaranta anni di professione, io ho l'onore — e ad esso tengo moltissimo — di non aver mai fatto una parcella contro il cliente, anche se talvolta sono stato mal trattato. E il mio caso non è singolo: è il caso di tutti gli avvocati.

Penso che la Commissione Lavoro del Senato sia stata giustamente incaricata — in contrasto con quanto avvenuto alla Camera dei deputati, ove è stata ritenuta competente la Commissione Giustizia — dell'esame del disegno di legge, perchè essa ha la possibilità di dare tutti i giusti riconoscimenti ad una categoria di lavoratori così largamente benemerita. Sono pertanto lieto che la decisione provenga non dalla Commissione per così dire interessata — perchè composta in maggioranza di avvocati —, ma da quella che è continuamente chiamata a riconoscere i diritti del lavoro.

Concordo con il relatore che il provvedimento risolve soltanto i principali problemi della categoria. Rimangono ancora, evidentemente, alcune questioni che costituiranno materia di approfondito esame e anche di risoluzione in sede generale, quando cioè la materia delle pensioni e dell'assistenza sarà esaminata nella sua globalità e con il necessario coordinamento. Ciò, però, non deve impedirvi di approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento; testo che tranquillizzerà la categoria e le darà modo di essere riconoscente verso la benemerita Commissione Lavoro del Senato.

Per tali motivi, raccomando vivamente ai colleghi di dare il loro voto favorevole al disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

F I O R E . Il disegno di legge è stato approvato all'altro ramo del Parlamento dalla Commissione Giustizia. Al Senato, invece, abbiamo ottenuto che esso fosse esaminato dalla Commissione Lavoro, secondo il principio che tutte le questioni riguardanti le pensioni — qualunque sia la categoria alla quale il provvedimento si riferisca — sono di competenza della nostra Commissione. Siffatto criterio mi pare non soltanto logico, ma anche necessario, giacché la Commissione Lavoro può inquadrare il singolo problema pensionistico nel quadro generale ed esaminarlo con maggiore coscienza e profondità.

Noi abbiamo già preso in esame in questa Aula proposte legislative riguardanti gli avvocati, fra le quali ve ne era anche una presentata da me. Ora esaminiamo invece un provvedimento trasmessoci dalla Camera dei deputati, provvedimento su cui nell'altro ramo del Parlamento i colleghi del mio gruppo si sono astenuti dalla votazione finale, mentre si sono espressi contro gli articoli 3 e 4. Tale atteggiamento fu dovuto al fatto che essi sostenevano che lo Stato dovesse intervenire con un suo contributo, allo stesso modo di come interviene per altre categorie.

Desidero prendere lo spunto da tale considerazione per ricordare che la questione

dei liberi professionisti fu affrontata anche dalla Commissione ministeriale per la riforma previdenziale presieduta dal senatore Varaldo. Nella relazione di quella Commissione si indicavano i tre grandi settori in cui debbono dividersi tutti i pensionati: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti; quest'ultima categoria con caratteristiche speciali. Desidero ricordare anche che noi rinviammo l'esame di un disegno di legge riguardante gli ingegneri, perchè conteneva una disposizione sui contributi che ci parve abnorme.

Io sono d'accordo che lo Stato debba in qualche misura contribuire in favore degli avvocati, categoria che collabora con la giustizia, e non ho alcun dubbio che la previdenza dei liberi professionisti debba essere riorganizzata. Premesso, dunque, che, pur con qualche riserva, noi voteremo a favore del provvedimento, vorrei però osservare che, se è vero che lo Stato non dà contributi, è pur vero che i liberi professionisti — e non mi riferisco soltanto agli avvocati, ma anche agli ingegneri e ai geometri — si rivalgono sui clienti. Alcuni giorni fa, discutendo con il presidente dell'Ordine degli avvocati, gli facevo osservare che i contributi che essi pagano per la propria assistenza sono inferiori alle quote assicurative che devono versare per una dattilografia alle proprie dipendenze. Invece, con un contributo dello Stato e con un maggior onere degli interessati, si potrebbe realizzare una previdenza per gli avvocati, e in genere per tutti i liberi professionisti, veramente dignitosa. Onorevoli colleghi, parliamoci francamente: le 60 o le 100 mila lire che un avvocato riesce a percepire a 65 o a 70 anni, dopo una vita spesa nell'esercizio della professione, non rappresentano davvero una somma che possa dare, nelle attuali condizioni, tranquillità e serenità, nè permettono di continuare a mantenere la stessa dignità e lo stesso tenore di vita che il professionista conduceva quando era ancora in grado di lavorare.

Fatte tali osservazioni, debbo dire che sono particolarmente favorevole a quanto disposto dagli ultimi due commi dell'articolo 6, nel primo dei quali è specificato che

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

35ª SEDUTA (30 giugno 1965)

il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale, e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali. Desidererei, però, che il criterio della cumulabilità non fosse limitato alla sola categoria dei professionisti, ma si estendesse a tutti i pensionati, per i quali non mi sembra giusto continuare a precludere tale possibilità.

L'ultimo comma dell'articolo 6 è, a mio giudizio, ancora più importante. Esso dice: « Il godimento del trattamento di pensione non comporta la cancellazione dell'iscrizione alla Cassa dall'albo forense ». Tale norma mi pare non solo giusta, ma necessaria e noi abbiamo molto combattuto perchè si arrivasse ad essa. Cosa vuol dire che l'avvocato non deve essere cancellato dall'albo forense? Significa che chi gode della pensione può continuare ad esercitare la professione, può continuare a lavorare. Tale criterio dovrebbe integralmente valere per tutte le categorie di cittadini, ai quali, invece, la pensione viene decurtata del terzo, del quarto o della metà.

Prendo, dunque, atto con soddisfazione che nel provvedimento che noi votiamo sono sanciti questi due importanti concetti, fondamentali per tutto il settore pensionistico. Infatti, onorevoli colleghi, non dobbiamo dimenticare che la pensione non è un regalo gentilmente concesso: essa è invece il giusto riconoscimento del lavoro che si è svolto, del contributo che si è dato alla produttività nazionale, ed è quindi diventata proprietà dell'avente diritto. Per cui non si riesce a comprendere perchè, continuando l'interessato a lavorare, la pensione debba essere parzialmente decurtata.

SALARI. Sono d'accordo con i colleghi che hanno dichiarato che il provvedimento non realizza tutte le aspirazioni della classe forense. Tuttavia ritengo che non si debba essere più realisti del re, giacchè tutti noi abbiamo ricevuto sollecitazioni da ogni parte d'Italia affinchè il disegno di legge sia approvato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. A mio parere, quin-

di, dovremmo votare il provvedimento senza apportarvi alcuna modifica, rimandando ad un altro momento, che speriamo sia prossimo, uno studio più complesso ed una soluzione globale e più accettabile dei problemi riguardanti la previdenza degli avvocati e dei procuratori.

Sarei grato, però, all'onorevole rappresentante del Governo se in questa occasione ci volesse dare qualche notizia sui lavori della Commissione ministeriale all'uopo costituita. Se non vado errato, infatti, i disegni di legge confluiti poi nel testo al nostro esame furono presentati onde eliminare una buona volta le incertezze e risolvere i problemi più urgenti, giacchè quella Commissione tardava a giungere ad una soluzione.

PRESIDENTE. A quanto mi risulta, la Commissione istituita presso il Ministero della giustizia per studiare e risolvere in modo organico il problema della previdenza e dell'assistenza agli avvocati, continuerà i suoi lavori anche dopo l'approvazione del disegno di legge in esame.

ANGELILLI. Mi associo alle dichiarazioni fatte dai colleghi soprattutto perchè il provvedimento, pur non risolvendo tutti i problemi della categoria forense, costituisce un primo passo. Desidero, però, accennare ad una sola questione che si dovrà al più presto risolvere, quella delle vedove di avvocati deceduti prima del 1952, le quali non percepiscono alcuna indennità.

BOCCASSI. Desidero far rilevare che quando si discusse un provvedimento simile per altre categorie di liberi professionisti, ad esempio i medici, vennero sollevate le stesse osservazioni e le stesse riserve di oggi, ma di esse non fu evidentemente tenuto alcun conto.

PRESIDENTE. Ricordo al senatore Boccassi che vi è un disegno di legge d'iniziativa governativa che prevede la concessione di un contributo alla Cassa pensione dei medici.

B O C C A S S I . I medici hanno in pratica la medesima pensione degli avvocati. In occasione della discussione di quel disegno di legge furono sollevate numerose riserve, le stesse che oggi vengono ripetute per gli avvocati e che domani si ripeteranno per altre categorie di professionisti. Ma di tutte le osservazioni che qui si fanno, non viene tenuto evidentemente alcun conto.

B E R M A N I , *relatore*. Faccio mio il rilievo del collega Boccassi, perchè mentre *toto corde* ho detto che il provvedimento deve essere approvato, penso che potrebbe rivelarsi dannoso se noi ci addormentassimo su di esso. Per tale ragione esorto i colleghi medici a farsi parte diligente, come pure i colleghi avvocati.

Concordo con il senatore Fiore sull'opportunità di un contributo statale. Ricordo, inoltre, che una gran parte di avvocati paga i contributi dal 1933 perchè essi erano iscritti ad un Ente previdenziale, mentre le pensioni vengono calcolate dalla data di iscrizione alla Cassa, che è di circa 20 anni successiva. Tale problema dovrà essere risolto nella futura legge organica.

Altra questione da tenere presente è quella accennata dal senatore Angelilli: anche a me sono giunte numerose lettere di vedove di professionisti deceduti anteriormente al 1952, le quali non percepiscono alcuna pensione sebbene il loro congiunto avesse regolarmente pagato i contributi, fino alla data della morte, all'Ente previdenziale presso il quale era iscritto.

Per quanto riguarda i singoli articoli, e in particolare l'articolo 6, mi riservo di intervenire al momento del loro esame.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono piuttosto imbarazzato di fronte all'unanimità così eloquentemente espressa a favore di questo disegno di legge perchè esso è stato discusso alla Camera dalla Commissione Giustizia, e quindi è stato seguito dal collega Sottosegretario a quel Dicastero.

Di fronte all'unanimità oggi espressa mi è molto difficile avanzare alcune riserve del Ministero del lavoro. Anche se si sostiene

che eventuali lacune e imperfezioni potranno essere tolte in un secondo momento, mi corre ugualmente l'obbligo di esporre qualche rilievo del Ministero del lavoro.

Il primo rilievo, quello più importante, accennato anche dal senatore Fiore, è che mentre gli avvocati pensionati possono continuare ad esercitare la professione senza che la pensione subisca riduzioni, i lavoratori delle altre categorie subiscono notevoli decurtazioni. Quindi affermiamo un principio per una singola categoria, proprio nel momento in cui stiamo per affrontare la riforma generale della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro è fortemente preoccupato dall'affermazione di un principio che dovrebbe trovare la sua soluzione nella legge generale di revisione del sistema pensionistico.

Secondo rilievo. Io non ho ben capito quanto diceva il senatore Fiore a proposito del cumulo dei trattamenti pensionistici. Quando si tratta di Casse di previdenza alle quali contribuiscono solo gli interessati, il diritto al cumulo non è in alcun modo contestabile: soltanto quando interviene lo Stato, è ovvio, questo diritto decade.

Osservo poi, leggendo il testo del provvedimento, che si dà luogo — e se il termine non è esatto correggetemi — ad una imposta di scopo, cioè si fanno pagare delle marche a coloro che ricorrono alla Giustizia, marche che sono destinate alla previdenza forense. La solidarietà non la nega nessuno — siamo d'accordo! — ma il Parlamento si è sempre dichiarato contrario a questo sistema di trasferire sull'utente certi costi attraverso bolli particolari. Oggi ci siamo già inoltrati, sia pure con prudenza, sul piano della fiscalizzazione dagli oneri sociali, che coinvolge la solidarietà della collettività, e non possiamo continuare con certi sistemi che non dovrebbero più essere seguiti.

Per queste ragioni, il Ministro del lavoro aveva dato direttive al Sottosegretario qui presente di non portare il proprio consenso, ma, di fronte alle dichiarazioni che ho avuto l'onore di ascoltare, mi rimetto alla Commissione, tanto più che anche la Camera è stata, a suo tempo, favorevole. Comunque le riserve espresse intendo man-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)35^a SEDUTA (30 giugno 1965)

tenerle, perchè domani, in sede di riesame di questo disegno di legge, oppure nel quadro generale della riforma della previdenza sociale, esse possano essere tenute presenti.

M O N N I . Per eliminare l'impressione che può essere stata destata nei presenti dall'intervento dell'onorevole Sottosegretario debbo dire alcune cose circa le due riserve principali mosse. Per quanto riguarda le decurtazioni di pensione ai pensionati della previdenza sociale che continuano l'attività lavorativa, decurtazioni che invece non si effettueranno per gli avvocati, osservo che per quest'ultimi non c'è contribuzione da parte dello Stato. Si potrebbe poi obiettare che, se non fossero fatti bene i conti, la Cassa per gli avvocati e i procuratori domani potrebbe essere posta in condizione di non poter mantenere gli impegni che questa legge crea. Questo non può avvenire, perchè il disegno di legge prevede che l'avvocato che continua a lavorare, continua anche a pagare i contributi; dunque la Cassa non potrà vedere i suoi contributi diminuiti, ma li avrà sempre integrati in qualunque caso.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non alludevo al fatto che gli avvocati possano ricevere per intero la pensione mentre ancora lavorano, ma mi riferivo a tutto il sistema che qui si propone. Si portano le pensioni a 1.200.000 lire annue...

M O N N I . Attraverso i conti fatti dagli uffici attuariale si è potuto accertare che la Cassa può venire incontro all'applicazione di questa legge. Quindi, allo stato delle cose, possiamo stare tranquilli.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* I calcoli attuariale riservano, però, certe volte delle notevoli sorprese.

P E Z Z I N I . Comunque è il Presidente della Cassa stessa che ci sollecita ad approvare questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti:

1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa;

2) i contributi previsti dall'articolo 2 della presente legge;

3) i contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge;

4) i contributi sui certificati penali, sugli atti notori e sui certificati delle cancellerie commerciali dei tribunali previsti dall'articolo 4 della presente legge;

5) la percentuale prevista dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

6) il contributo personale annuo a carico degli iscritti previsto dall'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

7) i residui dei depositi dei valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio 1956, n. 65;

8) le somme alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a norma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

9) i redditi del patrimonio;

10) il contributo previsto dall'articolo 16 della presente legge;

11) ogni altra eventuale entrata.

(*E approvato*).

Art. 2.

Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quan-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)35^a SEDUTA (30 giugno 1965)

do esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria anche in sede di volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari e delle commissioni tributarie. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed è unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda più parti.

La misura del contributo è la seguente:

- | | |
|--|---------|
| 1) davanti agli uffici di conciliazione | L. 200 |
| 2) davanti alle preture | » 500 |
| 3) davanti ai tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado, alle Giunte provinciali amministrative | » 700 |
| 4) davanti alle Corti di appello, ai tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello | » 1.000 |
| 5) davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette | » 1.500 |
| 6) davanti alle giurisdizioni amministrative o speciali ed alle commissioni tributarie: | |
| a) se di primo grado | » 600 |
| b) se di secondo od unico grado | » 800 |
- (È approvato).

Art. 3.

È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in Camera di consiglio; sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sen-

tenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione;

b) decreti penali di condanna non oposti;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del Codice di procedura civile;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile, ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso codice;

f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

g) decreti emessi dal tribunale ai sensi degli articoli 118 nn. 2), 3) e 4), 163 primo comma, 188 primo comma, 193 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97 primo comma, 110, 117, 157 secondo comma, 159, 190 primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio;

l) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le commissioni delle imposte dirette;

m) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del Codice di procedura civile;

n) verbali di conciliazione redatti avanti l'autorità giudiziaria escluso il conciliatore.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 600 per le sentenze dei conciliatori;
lire 2.000 per i decreti penali;

lire 2.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori;

lire 4.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle Corti di assise e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative e delle giurisdizioni speciali;

lire 5.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello;

lire 8.000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette e indirette;

lire 2.000 per le decisioni di cui alla lettera l);

lire 6.000 per le decisioni di cui alla lettera m);

lire 2.000 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore;

lire 4.000 per quelli redatti innanzi ai tribunali e ai giudici addetti ai medesimi;

lire 5.000 per quelli redatti innanzi alle Corti d'appello e ai Consiglieri addetti.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dall'imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga

soddisfatto da chi richiede la prima copia, sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento.

(È approvato).

Art. 4.

Sono dovuti, inoltre, alla Cassa nazionale i seguenti contributi oggettivi:

a) contributo di lire 400 per ogni certificato penale rilasciato in bollo dagli uffici del casellario giudiziario;

b) contributo di lire 400 per ogni atto notorio in bollo di competenza dei cancellieri giudiziari;

c) contributo di lire 3.200 per ogni certificato rilasciato dalle cancellerie dei tribunali, relativo alle imprese indicate dall'articolo 2195 del codice civile.

La riscossione di detti contributi si effettua con l'applicazione, a cura dei menzionati uffici e cancellerie, di apposite marche, che sono annullate mediante apposizione della data e della firma del funzionario dell'ufficio o della cancelleria che redige o rilascia il certificato.

(È approvato).

Art. 5.

La pensione si consegue:

a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e non i 40;

c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età, ma non il cinquan-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)35^a SEDUTA (30 giugno 1965)

tesimo, ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

Nei casi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 5, per raggiungere i prescritti anni di iscrizione alla Cassa, versando a questa ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rateizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi;

d) dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

In quest'ultimo caso l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 10, per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa, versando a quest'ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rateizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi.

(È approvato).

Art. 6.

In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonchè delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, è sospesa.

Le pensioni sono provvisoriamente integrate sino a raggiungere i seguenti importi:

- 1) pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 60.000 mensili;
- 2) pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 100.000 mensili;

3) pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 40.000 mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

4) pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 50.000 mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Gli iscritti in godimento della pensione di lire 60.000 mensili, a decorrere dal 1° del mese successivo al compimento del 70° anno di età, conseguono automaticamente la maggiore pensione mensile di lire 100.000.

Le pensioni e le maggiorazioni a favore delle persone a carico, previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, rimangono invariate.

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.

Il godimento del trattamento di pensione non comporta la cancellazione dell'iscritto alla Cassa dall'albo forense.

(È approvato).

Art. 7.

La pensione indiretta, prevista dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e accordata, alle condizioni ivi indicate e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai superstiti aventi diritto di avvocati e procuratori già iscritti a tutti gli effetti alla Cassa nazionale deceduti anteriormente all'entrata in vigore di detta legge n. 289, a condizione che ne facciano domanda entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge e che la Cassa venga rimborsata, senza interessi, nel termine ed alle condizioni

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)35^a SEDUTA (30 giugno 1965)

che verranno prescritte dalla Cassa stessa, dell'intero importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

(È approvato).

Art. 8.

Per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versano in stato di bisogno è destinato ogni anno l'importo di lire 230 milioni.

Non è ammesso trattamento di assistenza a favore dell'iscritto che si trova nelle condizioni di poter fruire della pensione di vecchiaia o di invalidità. A coloro che già godono di una di tali pensioni può essere tuttavia concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del bisogno è valutato alla stregua dell'articolo 438 del codice civile.

La somma sopra indicata, destinata alla assistenza, è devoluta ai Consigli dell'ordine e ripartita tra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

(È approvato).

Art. 9.

Ogni anno dall'importo delle entrate previste dal precedente articolo 1, ad eccezione del contributo personale di cui al n. 6 dell'articolo stesso, sono prelevate le somme occorrenti:

a) per l'integrazione delle rendite scaturenti dai conti individuali fino al raggiungimento degli importi stabiliti dalla presente legge per le pensioni;

b) per l'integrazione del montante orfani a norma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;

c) per l'assistenza sia generica che sanitaria;

d) per l'accreditamento degli interessi annui del 4,50 per cento ai conti individuali ed alle riserve matematiche;

e) per le spese di gestione della Cassa;

f) per la copertura di eventuali disavanzi.

Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali fra tutti gli iscritti, sono accreditate

nei rispettivi conti individuali, unitamente ai contributi personali di cui al n. 6 dell'articolo 1, della presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa durano in carica 4 anni e non possono essere immediatamente rieletti.

(È approvato).

Art. 11.

Gli articoli 2, 3, 4, 12, 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonché le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi.

(È approvato).

DELL'ASSISTENZA SANITARIA

Art. 12.

La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad istituire, con gestione e contabilità separate, il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei propri iscritti e dei loro familiari.

(È approvato).

Art. 13.

Il servizio di assistenza sanitaria, di cui al precedente articolo, è prestato da uno degli enti di diritto pubblico che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata a stipulare la relativa convenzione che dovrà essere deliberata dal

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)35^a SEDUTA (30 giugno 1965)

Comitato dei delegati e sottoposta all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia.

Le prestazioni sanitarie consistono nella assistenza ospedaliera, tanto medica che chirurgica, negli accertamenti diagnostici e di laboratorio e nelle cure fisiche.

(È approvato).

Art. 14.

Possono usufruire dell'assistenza sanitaria, a loro domanda, per sè e familiari, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla Cassa nazionale degli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.

Uguale facoltà spetta ai superstiti aventi diritto a pensione di reversibilità o indiretta.

(È approvato).

Art. 15.

Sono considerati componenti la famiglia:

- a) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa;
- b) i figli minori o inabili al lavoro;
- c) gli ascendenti conviventi a carico.

(È approvato).

Art. 16.

Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede:

- a) con un contributo personale annuo da corrispondersi alla Cassa dagli iscritti all'assistenza sanitaria: detto contributo è stabilito per la prima convenzione in lire 20.000 annue e potrà essere modificato dal Comitato dei delegati con deliberazione approvata dal Ministero di grazia e giustizia;
- b) con il concorso finanziario della Cassa.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonchè proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati » (1261) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonchè proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E Z Z I N I , relatore. Il disegno di legge al nostro esame viene a noi dalla Camera dei deputati, che lo ha approvato introducendo qualche modifica al testo governativo originario.

È un disegno di legge che prende le mosse un po' da lontano, e precisamente dalla nota legge Sullo del 17 ottobre 1961, n. 1038, che ha profondamente modificato il testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, e la determinazione dei contributi per la Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria e, più da vicino, dalla legge 23 giugno 1964, n. 433, e dai decreti-legge 23 dicembre 1964, n. 1354 e 15 marzo 1965, n. 124, i quali anche dettano norme in materia di assegni familiari e di integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Il sistema degli assegni familiari, secondo la legislazione anteriore alla legge Sullo citata, si articolava sulla base di settori distinti per categorie produttive. Dai quattro grandi settori originari — industria, agricoltura, credito, assicurazioni e commercio — si era arrivati a ben nove distinti settori. Questo sezionamento del sistema, unito al particolarismo delle categorie, rendeva praticamente irrealizzabile il fine mutualistico che era alla base dell'istituto degli assegni familiari, e generava una situazione invero contraddittoria col principio mutualistico, perchè le categorie a più al-

to reddito fruivano di assegni maggiori, mentre le categorie povere, agricoltura e artigianato, restavano bloccate ad assegni di misura inadeguata. Si poneva l'esigenza di una revisione del sistema che facesse rientrare l'istituto degli assegni familiari nell'alveo della mutualità; senonché ragioni contingenti, soprattutto derivanti dalla differenza sensibile degli assegni fra le diverse categorie, indussero il ministro Sullo, proponente di quella legge del 1961, a seguire il criterio di una unificazione graduale.

La legge del '61, quindi, uniformandosi anche al parere emesso dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha compiuto un primo passo rilevante sulla via della unificazione, riunendo in un solo gruppo le categorie similari, con una misura unica di assegni per tutte le categorie comprese nello stesso gruppo.

Si ebbe, così, una prima tabella (A) che raggruppò i settori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle professioni e arti, dell'artigianato e del tabacco; una seconda tabella (B) comprendente i settori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati; una terza tabella (C) autonoma per i giornalisti perché il servizio degli assegni familiari per tale categoria era gestito non dalla Cassa unica per gli assegni familiari, ma dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Per il finanziamento, la legge Sullo adottò il criterio di un contributo unico per le categorie comprese in ciascuna tabella.

Il problema del finanziamento ha riproposto, proprio in occasione della formazione della legge Sullo, il tema della base imponibile contributiva, dal momento che, nel campo degli assegni familiari, vigevano ancora un limite contributivo massimo e un limite contributivo minimo. La conservazione del massimale nel campo degli assegni familiari e della Cassa integrazione appariva sempre più un residuo anacronistico nel quadro del nostro sistema previdenziale informato a principii mutualistici; tanto che esso era stato abolito per tutti gli altri settori della previdenza sociale (legge Rubiacchi del 1952).

L'abolizione del massimale, oltre che ripartire gli oneri in rapporto all'effettiva potenzialità economica delle categorie, che è rivelata dal livello retributivo, avrebbe dovuto porre termine a quel fenomeno che falsa l'entità dell'onere contributivo, presentando aliquote di contribuzione di gran lunga superiori alla reale incidenza.

La legge Sullo si è informata a tali concetti e, mentre con l'ultimo comma dell'articolo 25 disponeva che « a decorrere dal 1° luglio 1964 il pagamento di tutti i contributi previsti dal presente articolo e dalle tabelle annesse alla legge sarà effettuato sull'intera retribuzione, escluso ogni massimale e ogni deduzione », prevedeva frattanto che, per il triennio 1961-64, i massimali contributivi fossero contenuti in lire 2.000 giornaliere per le aziende commerciali e in lire 2.500 per le altre aziende, determinando vantaggi per le aziende a retribuzioni normali e di minore potenzialità, di fronte ad aggravii per le aziende ad alti salari e, in definitiva, la possibilità di assorbimento, di fatto verificatosi, del precedente *deficit* e la costituzione di un notevole avanzo.

Senonché, alla data prevista per l'abolizione di ogni massimale (1° luglio 1964), in relazione alla situazione congiunturale, Governo e Parlamento si trovarono di fronte al problema dell'opportunità o meno di sbloccare senz'altro i massimali contributivi; sicché, tenendo conto del particolare momento economico che il Paese stava attraversando, con la legge 23 giugno 1964, n. 433, si dispose, all'articolo 2, la proroga fino al 30 giugno 1965 del termine previsto dall'articolo 25 della legge del 1961 per la cessazione dei massimali contributivi.

Quel provvedimento di proroga suscitò a suo tempo talune perplessità e riserve e qualche nostro collega fu facile profeta nel prevedere che, dopo la proroga di un anno, si sarebbe dovuto ricorrere ad altra proroga. Il collega Coppo insistette giustamente nel sottolineare la temporaneità del provvedimento di ovvio carattere congiunturale, che non contraddiceva ai principii informativi e alla finalità della legge Sullo, la quale intendeva perseguire gradualmente l'uni-

ficazione di tutti i tipi di contributi per gli assegni familiari e l'unificazione delle prestazioni.

La proroga di un anno, disposta dalla legge del 1964, viene a scadere proprio oggi 30 giugno 1965. A partire da domani, quindi, dovrebbe operare il nuovo sistema basato sulla cessazione di ogni massimale contributivo. Ma il Governo ha ritenuto che non sia ancora giunto il momento di introdurre tale nuovo sistema, in quanto non si sarebbe ancora verificata quella sufficiente ripresa dell'economia che consenta di far luogo all'abolizione dei massimali contributivi senza provocare squilibri nel campo della produzione e del lavoro. « Nonostante gli incoraggianti sintomi di ripresa — è detto nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge —, l'attuale fase della recessione economica non può ritenersi completamente superata, per cui appare opportuno mantenere immutata sia la situazione delle aziende ai fini contributivi, sia le provvidenze straordinarie a favore degli operai sospesi dal lavoro e dei lavoratori disoccupati, prorogando di un anno, e cioè fino al 30 giugno 1966, il massimale contributivo e le provvidenze straordinarie di cui sopra. Ciò anche allo scopo di accompagnare, senza soluzione di continuità, la ripresa in atto nel campo della produzione e dell'occupazione ».

La proposta di una ulteriore proroga di un anno dei massimali contributivi non poteva ovviamente non sollevare perplessità e riserve, di cui si è reso interprete, presso la XIII Commissione legislativa della Camera, lo stesso relatore onorevole Guerrini; il quale, rilevando che la Commissione si era dichiarata concorde sull'esigenza di arrivare al più presto possibile all'abolizione dell'attuale sistema dei massimali e riconoscendo tuttavia che la situazione congiunturale non consentiva l'immediata abolizione, propose che si dovesse almeno limitare la durata della proroga. A tal fine il termine, che nella proposta governativa era stabilito al 30 giugno 1966, è stato anticipato dall'altro ramo del Parlamento al 31 marzo 1966. Dal 1° aprile del prossimo anno, dunque, si dovrebbe senz'altro addivenire

all'abolizione dei massimali, salvo una ulteriore proroga che dipenderebbe dal perdurare della particolare situazione congiunturale.

Allo stesso articolo 1, su proposta del relatore onorevole Guerrini, è stato aggiunto dalla XIII Commissione della Camera dei deputati un nuovo comma, il terzo, per l'identificazione delle imprese artigiane, ai fini della legge in esame, sulla base della legge 25 luglio 1956, n. 860, anzichè in base alla classificazione indicata dal decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive modificazioni.

Sugli articoli 2, 3 e 4, che concernono la proroga del trattamento straordinario di integrazione e di disoccupazione, la XIII Commissione si è trovata sostanzialmente concorde — e non poteva essere altrimenti —, mentre, sempre su proposta del relatore Guerrini, è stato soppresso il secondo comma dell'articolo 5 relativo al trasferimento, a titolo di anticipazione, alla Gestione case lavoratori delle eccedenze della Cassa assegni familiari.

La Camera dei deputati ha inoltre ritenuto opportuno aggiungere un articolo 7 per far decorrere la legge dal 1° luglio 1965.

In sede di esame degli articoli potremo chiarire meglio la portata del provvedimento, che evidentemente è di notevole importanza e di grande urgenza per le ragioni che ho precedentemente illustrato. Essendo le scadenze ormai imminenti, è necessario che si provveda ad una proroga. Propongo pertanto di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, pur facendo mie le riserve espresse dall'onorevole Guerrini e auspicando che si giunga al più presto all'abolizione dei massimali, esigenza sulla quale siamo tutti concordi.

B R A M B I L L A . Le riserve di fondo avanzate dal senatore Pezzini ci trovano consenzienti, con la conseguenza che, coerenti ad esse, noi manifestiamo subito la nostra opposizione alla richiesta di proroga. Desideriamo approfittare della circostanza per sollevare, col permesso del Presidente, una protesta. Di fronte ad un prov-

vedimento che ha una notevole importanza ed il cui rilievo è da tutti riconosciuto, siamo messi nella condizione di dover decidere in brevissimo tempo sulla base di un certo atteggiamento del Governo che pone la questione in termini di ricatto: se volete un miglioramento per i disoccupati e per i lavoratori in Cassa integrazione, dovete approvare il disegno di legge!

P E Z Z I N I, *relatore*. Vi è un legame di carattere finanziario.

B R A M B I L L A. Certo, sulla base di una certa linea di politica economica si vengono a determinare queste interdipendenze e questi legami che sembrano indissolubili, benchè nella sostanza sia possibile distinguere i massimali dalle contribuzioni e considerare il diverso riguardo che si ha per la piccola industria nei confronti della grande. Questo è il vero significato del provvedimento!

Desideriamo elevare, quindi, una protesta sulla procedura che si è seguita, perchè su un tema così importante il meno che ci si poteva aspettare era di offrire all'Assemblea plenaria la possibilità di un dibattito il più approfondito possibile, anzichè ad una Commissione sia pur autorevole del Parlamento. La questione acquista anche maggior rilievo per il fatto che mentre stiamo discutendo di pensioni della previdenza sociale e ci sentiamo negare i miglioramenti tanto attesi dalle categorie, quando si tratta di prendere provvedimenti in favore della grande industria le soluzioni arrivano a spron battutto e decine di miliardi vengono reperiti in favore di determinati settori. Tutto ciò abbiamo il dovere di far rilevare con il giusto peso.

Sul merito della questione mi pare che il senatore Pezzini abbia riferito obiettivamente, specie quando ha ricordato talune osservazioni che vennero fatte lo scorso anno — quando si discusse il problema in Assemblea — circa l'opportunità di tali proroghe che lasciano le cose come prima e anzi peggio di prima. Tali osservazioni io credo che riflettano non solo la posizione di qualche singolo senatore, ma di una note-

vole parte del Parlamento italiano. Intendo dire che se il problema fosse portato in Assemblea, si troverebbe una notevole maggioranza di senatori disposti a votare per l'abolizione dei massimali.

Non sto a ripetere argomenti da tutti ben conosciuti, nè sono in grado di fare il calcolo delle decine di miliardi che vanno a favore dei Valletta, dei Pirelli e di tutti i grandi complessi. Io so soltanto che c'è nel Paese da parte degli artigiani e dei piccoli operatori economici una forte opposizione al mantenimento del sistema in atto, rimostreanze delle quali noi ci facciamo portavoce.

In occasione della discussione alla XIII Commissione della Camera dei deputati, i nostri compagni hanno sollevato una serie di questioni ed avanzato concrete proposte che non sono state accolte. Da parte mia desidero qui elencarle di nuovo e riaffermare la volontà del nostro gruppo di dare una indicazione perchè si giunga ad un provvedimento *ad hoc* su tale problema. Non si sono, dunque, volute accogliere le nostre proposte circa l'abolizione dei massimali (ed era la richiesta fondamentale); sulla riduzione dal 17,50 al 12,50 per cento delle aliquote di contribuzione (il che porterebbe automaticamente ad aiutare la piccola e media industria che oggi si trova in particolari condizioni di difficoltà); sulla riduzione di un quinto della contribuzione per le imprese minori; sulla modifica semestrale delle quote familiari. Si tratta, evidentemente, di concetti espressi in modo molto schematico, sui quali però attiro fin d'ora l'attenzione dei colleghi, perchè mi sembra che le proposte siano non soltanto realizzabili, ma capaci di portare ad una giusta e generale soluzione del problema.

Noi riteniamo di essere riusciti, nel dibattito alla Commissione Lavoro della Camera, ad ottenere risultati di una certa importanza, come qui è stato ricordato dal senatore Pezzini, quali la riduzione a nove mesi della proroga e l'annullamento della facoltà di stornare i fondi alla GESCAL.

Sono soluzioni giuste e noi ne prendiamo atto, ma non le consideriamo ancora soddisfacenti, perchè esse non rimuovono le

cause di fondo della nostra opposizione ad una politica economica che non consente di stabilire, nel nostro Paese, le condizioni per una programmazione democratica e di sviluppo dell'occupazione.

È appunto nel quadro di questa nostra opposizione che non diamo il voto favorevole al disegno di legge in discussione. Avremmo potuto anche avvalerci del diritto che ci dà il Regolamento di richiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento: non lo facciamo, perchè il ricatto che viene esercitato nei confronti dei lavoratori disoccupati e a riduzione di orario e un ricatto che influisce sul nostro comportamento: non possiamo presentarci come coloro che vogliono negare quelle poche lire che tanta gente sta aspettando in questo momento. Solleviamo una questione di opposizione formale e precisa, e, nello stesso tempo, vogliamo, con questa nostra dichiarazione che è anche dichiarazione di voto, affermare l'esigenza assoluta che alla scadenza di questi nove mesi il Parlamento italiano sia in grado di offrire una soluzione radicale per l'abolizione dei massimali.

D I P R I S C O . Poche osservazioni in merito ad una questione particolare. A proposito della precedente proroga dei massimali, ricordo che il Ministro, rispondendo alle nostre osservazioni, disse che desiderava che il dibattito in Parlamento approfondisse la questione. Invece ora tale discussione non può avvenire, proprio perchè si è ritardata la presentazione di questo disegno di legge e ci si pone di fronte all'urgenza delle scadenze.

In particolare, per quanto riguarda le donne lavoratrici, osservo che si è compiuta una dimenticanza imperdonabile. Infatti, in caso di maternità, si è rimasti al periodo semestrale e per il periodo successivo non è stata prevista alcuna corresponsione di indennità; quindi le lavoratrici madri sono garantite nel primo semestre, in base alla legge precedente, e nel secondo semestre non hanno alcuna protezione.

F I O R E . Onorevoli colleghi, quando l'anno scorso, il 10 giugno, approvammo questo provvedimento, voi ben sapete che

era intercorso un accordo fra le organizzazioni sindacali e il Ministro del lavoro.

L'onorevole Bosco, rispondendo agli oratori che erano intervenuti nella discussione in Commissione, ebbe a dire: « Si parla sempre di un'apertura sociale che consenta ai lavoratori, e quindi a coloro che li rappresentano legalmente, una maggiore partecipazione alla vita pubblica, specialmente quando si tratti di problemi che interessano direttamente i lavoratori. Credo pertanto che non sia censurabile il Governo se, nell'autonomia delle proprie responsabilità — perchè è chiaro che il processo di formazione di un disegno di legge è compito proprio del Governo — se cioè nell'autonomia di formazione di un progetto di legge, abbia ritenuto opportuno consultare ed acquisire l'assenso delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

« Credo sia un metodo che bisogna incoraggiare per l'avvenire, perchè anche se nella formazione di questo provvedimento di legge si è ascoltato il parere delle organizzazioni sindacali, tuttavia tale parere non ha inciso certamente sulle prerogative proprie del Parlamento ed ha invece agevolato la discussione del provvedimento stesso ».

Invece su questo provvedimento che ora viene al nostro esame le organizzazioni sindacali non sono state interpellate. Era elementare dovere del Ministro del lavoro richiamare quelle organizzazioni che avevano collaborato alla stesura del primo disegno di legge e dir loro le ragioni per le quali era necessario prorogare.

Oggi ci troviamo di fronte al mantenimento dei massimali, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge per il quale le organizzazioni sindacali non sono state assolutamente sentite. Ha già detto il collega Brambilla che il mantenimento dei massimali colpisce soprattutto la piccola e la media industria, il piccolo e il medio operatore economico. Parliamo tanto dei meriti di questo settore, e poi, praticamente, lo mettiamo sempre in condizioni di inferiorità nei confronti della grossa industria, la quale da questo blocco dei massimali viene a guadagnare fior di miliardi a danno dei piccoli e medi concorrenti.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)35^a SEDUTA (30 giugno 1965)

Oggi siamo con l'acqua alla gola, perchè scade il termine del 30 giugno, e non possiamo quindi presentare emendamenti. Resta comunque la nostra protesta perchè un tale provvedimento poteva e doveva essere presentato tempestivamente in modo da permettere una discussione seria e approfondita in merito.

Noi, quindi, ci limiteremo a presentare un ordine del giorno, che si riferisce a quanto un momento fa diceva il collega Di Prisco, e cioè al mantenimento delle indennità per sospensione dal lavoro a causa di malattia o di maternità.

L'ordine del giorno è il seguente:

« In relazione al disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, la 10^a Commissione del Senato fa voti perchè il disposto medesimo sia interpretato dall'INAM nel seguente modo:

1) per quanto attiene alla misura dell'indennità di malattia che deve essere corrisposta dall'INAM agli operai sospesi dal lavoro a zero ore e in trattamento di integrazione salariale, tale misura deve considerarsi quella normale, e non già quella ridotta a due terzi;

2) per quanto si riferisce alla dizione usata dalla legge nel caso di malattia, tale espressione deve intendersi comprensiva anche dell'evento maternità. Infatti, come ha affermato la suprema Corte di cassazione (vedi sentenza 12 maggio 1962 in causa INAM contro Pirelli) l'assicurazione contro le malattie e quella di maternità vengono a costituire un solo rapporto assicurativo ».

C A P O N I . In linea di principio non si può essere contrari alla proroga di disposizioni che vanno a favore degli operai disoccupati, specie di quelli dell'edilizia; nella mia regione, infatti, sembra che la crisi arrivi a scoppio ritardato, perchè proprio in questa settimana abbiamo avuto innumerevoli richieste di licenziamenti collettivi e le attività sono semiparalizzate. Quindi il prolungamento del sussidio di disoccupazione e dell'integrazione salariale è richiesto anche dai lavoratori. Tuttavia il recente sciopero generale in Umbria ha con-

fermato come i lavoratori non siano contenti di certi provvedimenti a carattere paternalistico e rivendichino con forza una politica diversa che aiuti veramente la ripresa della attività soprattutto nel settore dell'edilizia. Proprio nel corso dello sciopero generale ho avuto un colloquio con un gruppo di piccoli industriali e anche essi hanno espresso il desiderio che si arrivi allo sblocco dei massimali contributivi, che interessa soprattutto le piccole e medie industrie.

Mi pare giusto, inoltre, il prolungamento del periodo di disoccupazione indennizzabile, ma bisogna anche rivedere la cifra che si dà ai lavoratori disoccupati, perchè trecento lire sono veramente poche. Colgo quindi l'occasione per richiamare, ancora una volta, l'attenzione del Governo sulla necessità di aggiornare il sussidio di disoccupazione e di rivedere la regolamentazione del servizio di collocamento.

Z A N E . Debbo dire, a titolo personale, che non accolgo con troppo entusiasmo questo disegno di legge. Speravo che la precedente proroga fosse l'ultima, ma visto che non sono venuti meno i motivi che avevano dato luogo alla sospensione dell'abolizione dei massimali, comprendo che un'ulteriore proroga è indispensabile. Non posso tuttavia non auspicare che questa proroga sia l'ultima e che si ritorni a condizioni normali, che ci consentano di rispettare le disposizioni già approvate e cioè quelle della legge Sullo.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non voglio ripetere tutti gli argomenti che ho avuto già occasione di esporre alla Camera dei deputati per sostenere questo disegno di legge. Mi limito a dire che non essendo superate le condizioni di difficoltà che avevano portato alla precedente proroga, è logico che un'ulteriore proroga venga richiesta. Il Governo però si è impegnato alla Camera per la presentazione, entro il 31 gennaio 1966, di un disegno di legge che prevede la graduale abolizione dei massimali e l'adeguamento delle aliquote contributive.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

35ª SEDUTA (30 giugno 1965)

Quanto al sussidio di disoccupazione non è questo il luogo e il momento di trattare un simile argomento.

Accetto, poi, salvo alcune riserve di carattere tecnico relative alle modalità di applicazione, l'ordine del giorno presentato dai senatori Fiore e Di Prisco.

D I P R I S C O . Ringrazio il rappresentante del Governo e mi auguro che questa equiparazione in favore delle lavoratrici madri possa essere presto messa in atto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965 con l'articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1966.

La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 25 ha effetto dal 1º aprile 1966.

Per la identificazione delle aziende artigiane ai fini di quanto stabilito al comma quarto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, si fa riferimento ai requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, in luogo della classificazione indicata dal decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive disposizioni.

(È approvato).

Art. 2.

Il trattamento previsto dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, compete, secondo le modalità, misure e condizioni indicate nell'articolo medesimo, anche agli operai delle aziende industriali che vengano sospesi dal lavoro o lavorino ad orario ridotto nel periodo dal 1º luglio 1965 al 30 giugno 1966.

Nei confronti degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini il trattamento previsto dal precedente comma è applicato nei limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.

(È approvato).

Art. 3.

Nei confronti degli operai ammessi al trattamento di cui all'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, in data anteriore al 1º luglio 1965, il trattamento stesso viene mantenuto, in aggiunta ai periodi previsti nello stesso articolo, per un ulteriore periodo di sei mesi nelle misure indicate per il quarto trimestre e non oltre il termine del 30 giugno 1966.

(È approvato).

Art. 4.

Il trattamento previsto dai commi primo e quarto dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31, per gli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, e quello previsto dall'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, per le altre categorie dei lavoratori, sono applicati, salvo quanto espressamente stabilito dal comma successivo per gli agricoltori, anche nei confronti dei lavoratori che cesseranno dal lavoro nel periodo dal 1º luglio 1965 al 30 giugno 1966.

Ai lavoratori agricoli di cui al quarto comma dell'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, gli assegni familiari sono corrisposti anche per l'annata successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e per tutti i giorni di disoccupazione indennizzata nell'annata medesima.

(È approvato).

Art. 5.

Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 30 giugno 1966 sono trasferite, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro, a titolo di anticipazione senza interessi, alla Cassa per l'integrazione guadagni in caso di passività determinatasi nella gestione in conseguenza delle disposizioni della presente legge.

Negli stessi o con altri decreti sono stabilite le modalità e i tempi per la restituzione alla Gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del precedente comma.

P E Z Z I N I, *relatore*. Faccio notare che la Camera dei deputati ha ritenuto opportuno di sopprimere il secondo comma dell'articolo 5 del testo governativo, che consentiva il trasferimento delle eccedenze della Gestione assegni familiari alla GESCAL.

Z A N E. Vorrei sapere se in precedenza sono state fatte anticipazioni alla GESCAL.

C A L V I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Credo di no.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

L'articolo 4 della legge 23 giugno 1964, n. 433, è abrogato.

(È approvato).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1º luglio 1965.

(È approvato).

Da parte dei senatori Fiore e Di Prisco è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« In relazione al disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, la 10ª Commissione del Senato fa voti perché il disposto medesimo sia interpretato dall'INAM nel seguente modo:

1) per quanto attiene alla misura dell'indennità di malattia che deve essere corrisposta dall'INAM agli operai sospesi dal lavoro a zero ore e in trattamento di integrazione salariale, tale misura deve considerarsi quella normale, e non già quella ridotta a due terzi;

2) per quanto si riferisce alla dizione usata dalla legge nel caso di malattia, tale espressione deve intendersi comprensiva anche dell'evento maternità. Infatti, come ha affermato la suprema Corte di cassazione (vedi sentenza 12 maggio 1962 in causa INAM contro Pirelli) l'assicurazione contro le malattie e quella di maternità vengono a costituire un solo rapporto assicurativo ».

Il rappresentante del Governo ha dichiarato di accettarlo, salvo alcune riserve di carattere tecnico.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea » (1235) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S A L A R I, *relatore*. Questo disegno di legge corona una vecchia aspirazione del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Infatti, se non ricordo male, già nel 1962 questa categoria aveva sollecitato — e c'erano state interrogazioni nei due rami del Parlamento — l'emanazione di una legge che soddisfacesse le particolari aspirazioni.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con questo provvedimento, ha inteso raccogliere i desideri della categoria.

L'altro ramo del Parlamento, in due brevissime sedute, ha approvato questo disegno di legge, con lievi modifiche di ordine tecnico e con l'accoglimento di un emendamento presentato dal Ministero del lavoro.

È inutile che mi dilunghi sui particolari aspetti del lavoro che questo personale compie e quindi sulla conseguente necessità di studiare un particolare sistema di previdenza per esso, per cui ritengo di proporre a questa Commissione l'approvazione del disegno di legge, così come è stato trasmesso dalla Camera.

P R E S I D E N T E. Comunico che i senatori Brambilla e Bermami hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La 10ª Commissione permanente del Senato invita il Governo a predisporre iniziative legislative che estendano i provvedimenti previsti dal disegno di legge n. 1235 a tutto il personale a terra della Gente dell'aria, la cui specificazione per categoria è indicata negli articoli 731, 732, 733, 734 del Codice di navigazione e dipendente da imprese di trasporti aerei e di assistenza aeroportuale ».

B R A M B I L L A. Per una breve illustrazione dell'ordine del giorno ritengo opportuno leggere ai colleghi il promemoria che ci è stato consegnato dai rappresentanti di categoria:

« In conformità del titolo IV del Codice di navigazione, alla Gente dell'aria, appartengono quanti specificati nei seguenti articoli:

Articolo 731 (distinzione della Gente dell'aria).

La gente dell'aria comprende:

- a) il personale di volo;
- b) il personale addetto ai servizi a terra;
- c) il personale tecnico direttivo delle costruzioni aeronautiche.

Articolo 732 (categorie del personale di volo).

Il personale di volo si divide in quattro categorie:

- 1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
- 2) personale addetto agli apparati radioelettrici;
- 3) personale addetto agli apparati motori ed agli altri meccanismi degli aeromobili;
- 4) personale addetto ai servizi complementari di bordo.

Articolo 733 (personale addetto ai servizi a terra).

Il personale addetto ai servizi a terra comprende:

- 1) il capo scalo e l'altro personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;
- 2) il personale non di volo delle imprese di lavoro aereo;
- 3) il personale non di volo delle scuole di volo;
- 4) il personale addetto ai servizi degli aerodromi.

Articolo 734 (personale tecnico direttivo delle costruzioni).

Il personale tecnico direttivo delle costruzioni aeronautiche comprende:

- 1) ingegneri aeronautici;
- 2) periti aeronautici.

Il personale a terra della Gente dell'aria indicato negli articoli summenzionati versa le aliquote di legge per l'assicurazione obbligatoria INPS e parallelamente un contributo, che viene accantonato attualmente dalle imprese, pari al 10 per cento della retribuzione (5 per cento a carico dei lavoratori e 5 per cento a carico delle imprese) che viene poi liquidato al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Tale accantonamento verrà raccolto prossimamente, secondo una rivendicazione in corso, in un fondo nazionale di categoria.

Considerata la possibilità di utilizzazione parziale o totale di tale accantonamento, che ammonta oggi a diversi miliardi, con un afflusso medio annuo di circa un miliardo e con la possibilità di incrementi contributivi, sia a carico delle imprese che eventualmente a carico dei lavoratori, esistono le premesse economiche per l'estensione al personale a terra delle norme previste dal disegno di legge per la previdenza del personale navigante.

A giustificazione di tale richiesta va anche considerato:

a) l'unitarietà delle categorie della Gente dell'aria come indicato nel Codice della navigazione;

b) la parzialità del provvedimento, che prevede solo attualmente il personale di volo;

c) la particolarità del lavoro svolto anche dal personale a terra, che subisce per il tipo di lavoro stesso dannose conseguenze;

d) l'esistenza di una Cassa mutua nazionale impiegati ed operai della Gente dell'aria risalente al 1936-39, che è al di fuori dell'assistenza generale malattie assicurata dall'INAM. Vi è da considerare, inoltre, che un altro settore di trasporti, come la Gente del mare, ha uno specifico organismo che accoglie l'assistenza e la previdenza per la Gente del mare.

Considerato quanto sopra, si ribadisce la rivendicazione che almeno sul piano previdenziale venga accolta una soluzione del

problema, estendendo l'istituendo fondo speciale a tutto il personale della Gente dell'aria ».

F I O R E . Signor Presidente, la costituzione di nuovi fondi speciali sta a dimostrare la carenza del sistema assicurativo generale. Io non ho nulla in contrario alla formazione di questi fondi speciali, ma non è giusto che il sistema delle marche viga solamente per i lavoratori agricoli e per gli edili, non è giusto che solamente costoro continuino a versare contributi in misura maggiore degli altri e prendano pensioni di fame. Bisogna adeguare le pensioni agli stipendi; la pensione deve essere un'aliquota della retribuzione. In quale misura si vedrà poi, ma bisogna accettare questo principio.

Z A N E . Convengo che l'ora avanzata non poteva consentire al relatore una relazione approfondita, ma io non posso dire di essere sufficientemente illuminato su questo disegno di legge, per cui riterrei utile un breve rinvio al fine di poter assumere maggiori elementi di giudizio.

P R E S I D E N T E . Poichè è stata espressa l'esigenza di un maggior approfondimento del disegno di legge, rinvio la discussione alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari